

DECRETO ALLIATTO REGISTRATO
17 OTT. 2018 AL N. 600
SERIE 3



17 OTT 2018
Direttore Provinciale Generoso Bi...



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "I MUSICANTI"

TITOLO 1: DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione denominata "I MUSICANTI" (Cod.fiscale:).

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Lozio via S. Nazario n° 14.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata, a partire dalla data di sottoscrizione dell'Atto costitutivo. L'Associazione cesserà per le cause secondo le modalità di cui al successivo articolo 15.

TITOLO II : FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4

L'Associazione intende:

- a) ricercare, interpretare e rappresentare il canto popolare e sacro, non che riscoprire usi costumi e tradizioni locali;
- b) organizzare nuove attività ed iniziative teatrali musicali e mostre fotografiche;
- c) curare e promuovere la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché composizioni musicali vocali e strumentali;

L'Associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà, partecipazione e coesione sociale. La sua struttura è democratica. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice



civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

TITOLO III: SOCI

Articolo 5

Chiunque intenda divenire socio deve presentare la domanda di adesione all'Associazione dichiarando di condividere gli scopi stabiliti dallo statuto e di essere a conoscenza delle norme in esso sancite, impegnandosi a rispettarle. L'iscrizione è personale e non trasmissibile. La domanda, che deve contenere i dati anagrafici, la professione ed il codice fiscale dell'aspirante Socio, verrà esaminata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione che avrà trenta giorni di tempo dal ricevimento per pronunciarsi inappellabilmente sul suo accoglimento o meno. Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire all'associazione, entro il 30 settembre, le proprie dimissioni per iscritto.

Articolo 6

Tutti i soci possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilito dalle leggi e dallo statuto. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Sono organi dell'Associazione:


- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Articolo 8

Di'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di Febbraio per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio direttivo e dare le linee programmatiche all'Associazione. L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente per iscritto; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo è costituito da tre membri, scelti tra i soci dall'Assemblea Generale, che restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti. Il Consiglio designa nel suo ambito il Presidente, il Vicepresidente, ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari. Il Presidente convoca il Consiglio quando necessario. Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e



delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del presidente. Il

Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei

più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per

il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche

assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione. E'

sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i

quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Articolo 10

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il

Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostitui-

to dal Vicepresidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di

rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci. In caso di ur-

genza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la Tutela degli interessi

dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

TITOLO V: IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 12

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della


propria attività da:

- le quote associative ed i contributi volontari straordinari degli aderenti;

- le sovvenzioni, i contributi, le offerte, le donazioni e i lasciti fatti da privati,

singoli, istituzioni o enti pubblici, nazionali o esteri, dallo Stato e dall'Unione

Europea;



tra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

I soci fondatori:

Dalosso Mascia

Dalosso Mascia

Ballarini Giuseppina

Ballarini Giuseppina

Ballarini Cristian

Ballarini Cristian

Ballarini Michela

Ballarini Michela

Ballarini Annalisa

Ballarini Annalisa

Isorni Anselmo

Isorni Anselmo

Bazzana Sonia

Bazzana Sonia

Bonadei Enrica

Bonadei Enrica

Medici Pierino

Medici Pierino

Toninelli Paolo

Toninelli Paolo

Piccinelli Clelia

Piccinelli Clelia

Giorgi Ama

Giorgi Ama

Pennacchio Pietro

Pennacchio Pietro

Guassoldi Marinella

Guassoldi Marinella

Ghiroldi Antonio

Ghiroldi Antonio

